

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 59 del 09/04/2026

Destinatari:

Alla Dott.ssa Amalia Amaina – Responsabile Area Economia, Bilancio e Tributi
(finanziaria@pec.comune.santangelodibrolo.me.it)

e p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sull'emendamento al "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti", a firma del Consigliere Comunale Davide Siragusano del Gruppo Consiliare "Movimento per Sant'Angelo", acquisito al protocollo dell'Ente n. 4159 del 09/04/2026.

IL REVISORE DEI CONTI

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con particolare riguardo all'art. 239;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e i principi contabili applicati, per quanto compatibili con la natura regolamentare dell'atto;
- la proposta di emendamento a firma del Consigliere Comunale Davide Siragusano, acquisita al prot. n. 4159 del 09/04/2026, avente natura di emendamento sostitutivo puntuale riferito all'art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata;
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso in data 09/04/2026 dalla Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso in data 09/04/2026 dalla Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi;

ESAMINATO

il testo dell'emendamento, con il quale si propone di sostituire all'art. 4 la seguente previsione:

"Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore."

con la seguente:

"Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, la compensazione è ammessa esclusivamente in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del medesimo Ente impositore, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica da parte degli uffici competenti."

RILEVATO CHE

- l'emendamento modifica la disciplina della compensazione, sostituendo un divieto assoluto con una facoltà limitata e subordinata a precisi requisiti sostanziali e istruttori;
- la formulazione proposta circoscrive l'ammissibilità della compensazione ai soli crediti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti del medesimo Ente, e ne subordina l'operatività alla preventiva verifica da parte degli uffici competenti;
- sotto il profilo tecnico-contabile, la previsione non determina, allo stato, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente e non evidenzia effetti immediatamente pregiudizievoli sugli equilibri, tenuto conto anche del parere contabile favorevole acquisito;
- la clausola appare ispirata a criteri di maggiore equilibrio applicativo, fermo restando che la relativa operatività dovrà essere gestita con particolare rigore istruttorio e nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO CHE

- l'emendamento, nella sua formulazione testuale, non introduce una compensazione generalizzata o automatica, ma una compensazione eccezionale e condizionata;
- la limitazione ai crediti certi, liquidi ed esigibili e la previa verifica degli uffici costituiscono elementi idonei a contenere il rischio di applicazioni improprie;
- restano ferme, in sede applicativa, le competenze degli uffici nell'accertamento della sussistenza effettiva dei presupposti richiesti e nella verifica della piena riferibilità del credito al medesimo Comune;
- i pareri tecnico e contabile favorevoli già resi confermano l'assenza di rilievi ostativi, rispettivamente, sotto il profilo istruttorio e sotto il profilo della regolarità contabile;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VERIFICATO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento sostitutivo puntuale dell'art. 4 del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti", a firma del Consigliere Comunale Davide Siragusano, acquisito al protocollo dell'Ente n. 4159 del 09/04/2026.

RACCOMANDA

che, in sede applicativa:

1. la compensazione sia ammessa esclusivamente a fronte di crediti effettivamente certi, liquidi ed esigibili, già chiaramente individuati e verificabili;
2. sia assicurata la piena riferibilità del credito al medesimo Comune e l'assenza di elementi di contestazione o incertezza sulla sua esistenza;
3. gli uffici competenti diano adeguata evidenza istruttoria delle verifiche effettuate prima dell'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.

Sant'Angelo di Brolo, lì 09/04/2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giuseppe Saraceno